



Protocollo n. 2946

COMUNE DI VIGOLO
VARIANTE ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL PIANO DELLE REGOLE
PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

**L' AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS –
D'INTESA CON L' AUTORITÀ PROCEDENTE**

VISTI:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "*Legge per il Governo del Territorio*" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli "*Ulteriori adempimenti di disciplina*" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, modificata dalla D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10971 e dalla D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 e integrata con successiva D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 di "*Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole*" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni;
- l'atto di nomina dell'Autorità Competente per la VAS – Valutazione Ambientale Strategica;

DATO ATTO che mediante deliberazione della giunta esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 121 in data 1 luglio 2015 avente ad oggetto "*Comune di Vigolo. Avvio del procedimento di variante alla disciplina degli interventi del Piano delle Regole ai sensi dell'art. 13, comma 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)*" si è provveduto a:

- dare avvio al procedimento per la redazione degli atti di variante e revisione alla Disciplina degli interventi del vigente Piano delle Regole;
- dare avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante e revisione alla Disciplina degli Interventi del vigente Piano delle Regole;
- nominare, ai fini della procedura di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, i seguenti soggetti:
 - *Autorità Proponente*, il Comune di Vigolo nella persona del Sindaco pro tempore Mauro Mazzon;
 - *Autorità Procedente*, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi nella persona del Direttore Dott. Silvano Fusari;
 - *Autorità Competente per la VAS*, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi nella persona del Responsabile Area Tecnica Arch. Claudia Cominetti;
- individuare i *soggetti competenti in materia ambientale*, gli *enti territorialmente interessati*, oltre la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ed i *settori del pubblico interessati all'iter decisionale*, come di seguito richiamati:
 - ARPA della Lombardia – Dipartimento di Bergamo;
 - ASL di Bergamo;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia – Milano;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia – Milano;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo;
 - Provincia di Bergamo – Settore Urbanistica;
 - Comuni confinanti con il Comune di Vigolo: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Fonteno, Parzanica, Predore, Tavernola Bergamasca, Viadanica;
- definire quali mezzi di informazione per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento del pubblico: il sito web regionale SIVAS, il sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo; l'Albo Pretorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo; le comunicazioni scritte ai soggetti sopra individuati;

PRESO ATTO che:

- l'avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante alla disciplina degli interventi del Piano delle Regole unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) è stato reso pubblico mediante:
 - Albo Pretorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo;
 - sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo;
 - quotidiano a diffusione locale "Eco di Bergamo" (pubblicazione in data 10 agosto 2015);
 - BURL (pubblicazione in data 12 agosto 2015);
 - sito web regionale SIVAS;
 - affissione manifesti sul territorio comunale;
- con nota protocollo n. 790 del 21 gennaio 2016 l'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Procedente, ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione del rapporto preliminare unitamente ai documenti relativi alla variante alla disciplina degli interventi del Piano delle Regole, ai fini dell'espressione di pareri ed osservazioni di competenza, da far pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, così come disposto dall'allegato dalla D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836;
- in data 22 gennaio 2016 il rapporto preliminare unitamente ai documenti relativi alla variante alla disciplina degli interventi del Piano delle Regole sono stati messi a disposizione presso l'Area Tecnica della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e l'Ufficio Tecnico del Comune di Vigolo, sul sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi www.cmalghi.bg.it e del Comune di Vigolo www.comune.vigolo.bg.it, all'albo pretorio on-line della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo, nonché sul sito web SIVAS di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
- in data 21 febbraio 2016 sono scaduti i termini per la presentazione di pareri e osservazioni da parte dei predetti soggetti interessati;
- alla suddetta data del 21 febbraio 2016 sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

1. ARPA Lombardia – *Dipartimento di Bergamo* – protocollo n. 1523 del 9 febbraio 2016 – che esprime il parere di competenza osservando che *in termini generali non si condivide l'approccio metodologico adoperato per descrivere e valutare i possibili impatti determinati dalla variante, evidenziando che nel Rapporto Preliminare si riscontrano carenze di natura analitica che non hanno prodotto la conseguente individuazione delle misure di mitigazione/compensazione previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente che potrebbero essere prodotti dall'attuazione della variante, pertanto si propone di integrare tali aspetti in funzione delle indicazioni di carattere generale e degli elementi di riflessione forniti; in particolare:*

- *viene rilevato che non è stata svolta alcuna analisi aggiornata delle criticità ambientali esistenti nel territorio comunale, anche sulla base degli esiti del monitoraggio periodico eseguito sul PGT, le cui informazioni non sono state inserite nella variante e che andranno conseguentemente integrate poiché il monitoraggio ha quali obiettivi la rappresentazione dell'evoluzione dello stato del territorio e dell'attuazione delle azioni di piano, il che consente di conseguenza la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, il controllo degli effetti indotti, l'eventuale attivazione di misure correttive ed il conseguente riorientamento/riaggiornamento del piano; la verifica periodica di stato e modalità di attuazione del PGT e la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale, effettuate con il monitoraggio, consentono di sviluppare riflessioni riguardanti gli effetti ambientali che l'attuazione del piano sta indicando sul territorio;*
- *con riferimento alle modifiche di maggior rilievo apportate alla normativa del Piano delle Regole del PGT viene rilevato che non sono state rappresentate nel dettaglio (numero di edifici potenzialmente coinvolto, localizzazione cartografica, estensione delle aree interessate) ma solo sinteticamente*

descritte e ciò non ha fornito gli elementi per una valutazione puntuale sugli interventi previsti, che nell'assetto urbanistico-territoriale comunale si possono tradurre in condizioni specifiche e particolari da valutare singolarmente per gli aspetti di sostenibilità ambientale;

- viene riscontrato che non è stato quantificato l'effetto della variante in termini di abitanti teorici e di incremento delle superfici impermeabilizzate (e conseguente decremento delle superfici non impermeabilizzate) ed inoltre, sebbene la variante non modifichi il carico insediativo, nel Rapporto Preliminare non è stata eseguita una descrizione del sistema acquedottistico, fognario e depurativo, né un'analisi critica della sostenibilità delle previsioni in termini di futuro approvvigionamento di acqua potabile e dei reflui da trattare nell'impianto di depurazione comunale;
 - viene precisato che nella fase di localizzazione e di regolamentazione degli interventi edificatori (recupero e ristrutturazione con possibilità di ampliamento) si dovrà tenere conto di elementi quali le classi di fattibilità geologica, l'interferenza con elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) e comunale, la possibilità di collegamento a fognatura ed acquedotto, la presenza zone di rispetto di pozzi e/o sorgenti ad uso potabile, delle fasce di rispetto dei reticoli idrografici, le zone a traffico intenso, la vicinanza ad allevamenti esistenti, la prossimità ad elettrodotti, la presenza di aree boscate e di aree percorse dal fuoco, di ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico, ecc.;
 - viene richiesto di individuare in modo preciso gli elementi della RER - Rete Ecologica Regionale - nella cartografia di Piano, nonché l'opportunità di analizzare i rapporti tra le scelte di Piano e la Rete Ecologica Provinciale, richiamando l'importanza dell'individuazione di una Rete Ecologica Comunale;
 - viene proposto di procedere ad una quantificazione di massima delle nuove superfici impermeabilizzate attese e ad un'analisi sui possibili effetti della realizzazione di nuove superfici impermeabili in termini di maggiore apporto di acque meteoriche di dilavamento nei vari recapiti attuali e futuri (suolo, fognatura, corpi idrici) considerando le eventuali aree del territorio dove già attualmente vi sia una situazione di rischio ed introducendo nella variante norme prescrittive e/o di incentivazione per realizzare i nuovi interventi secondo i principi dell'invarianza idraulica e idrologica;
 - viene richiamata l'attenzione alle norme che promuovono l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna;
 - viene richiesto di inserire o approfondire le norme specifiche previste agli artt. 55,60 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole vigente per le fasce di rispetto cimiteriale, stradale, del reticolo idrico minore, delle captazioni ad uso idropotabile, degli elettrodotti;
2. ATS (ex ASL) Bergamo – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – protocollo n. 1649 del 11 febbraio 2016 – che esprime *PARERE FAVOREVOLE* alla non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio osservando, con riferimento all'art. 43, quanto segue:
- trattandosi di edifici sparsi in zone di tutela ambientale, gli edifici ubicati in zone dichiarate non servite da pubblica fognatura, posti all'interno delle fasce di rispetto delle sorgenti le cui acque sono destinate al consumo umano, non potranno essere oggetto di cambio di destinazione d'uso da agricolo a civile, essendo vietata nelle fasce di rispetto delle sorgenti/pozzi l'apertura di nuovi scarichi sul suolo con dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati e la formazione di pozzi perdenti (art. 94 d.lgs. n. 152/2006);
 - ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2006 in attuazione all'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale n. 26/2003, i nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti non possono essere recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa;
3. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica della Lombardia – protocollo n. 2052 del 18 febbraio 2016 – che osserva quanto segue:
pur in assenza di ritrovamenti archeologici noti, alcune zone quali i nuclei di antica formazione Vigolo, Cà della Scola, Vago Parmerano, Camerina, Pressana, Bessana e Trussano, i luoghi di culto storici, sentieri e percorsi storici, cascine e malghe isolate potrebbero conservare evidenze archeologiche e pertanto, considerato che la variante proposta riguarda anche il recupero di edifici rurali e antichi, viene richiesto di inserire per tali siti sopra indicati la prescrizione che tutti i progetti di scavo, anche di minima entità, vengano trasmessi agli uffici competenti della Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza e che vengano programmate indagini archeologiche preliminari;
4. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Lombardia – protocollo n. 1922 del 16 febbraio 2016 – che esprime *PARERE FAVOREVOLE* alla esclusione della variante in oggetto da Valutazione Ambientale Strategica, segnalando valutazioni ed approfondimenti

riferiti a questioni di carattere generale relative alla tutela monumentale e paesaggistica che non incidono direttamente sulla variante e che si possono così riassumere:

- *l'intero territorio regionale, quale ambito di valenza paesaggistica, è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica o di aree tutelate ope legis; a tale scopo vengono richiamati gli artt. 16 bis, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28 della Normativa di Piano;*
- *per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;*
- *i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza;*
- *per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica (artt. da 35 a 39 della normativa del PPR, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici devono essere sottoposti ad esame di impatto paesistico (DGR n. 11045 del 8 novembre 2002);*
- *in relazione ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" forniti da Regione Lombardia (DGR n. 2727/2011), gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala e diano conto in maniera critica della verifica con quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati o di aree di tutela ope legis o comunque aree individuate con specifica tutela dal PPR; verifica di conformità ai contenuti del l'art. 135 comma 4), del Piano Paesistico Regionale - PPR (unità tipologica di paesaggio di riferimento; strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano; ambiti di degrado paesaggistico con verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP (Norme Tecniche di Attuazione con riferimento al Titolo II Ambiente e Paesaggio; repertori; cartografia con riferimento alla sezione E Paesaggio e Ambiente);*
- *sotto il profilo culturale viene richiamata l'attenzione al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt. 10 e 11, art. 12, combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a) e 50 comma 1, combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera c) e 52, artt. 21 e 22, art. 45, art. 49, art. 56, artt. 11 e 37;*
- *sotto il profilo archeologico viene ricordato che gli indicatori archeologici sono elementi conoscitivi necessari al processo di pianificazione e le aree cosiddette "a rischio di rinvenimento archeologico" costituiscono elementi di vulnerabilità e fragilità e pertanto la conoscenza di queste può concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali;*
- *per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità, pertanto si ritiene opportuno che gli interventi che interessano i centri storici si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale, considerando elementi edilizi (componenti tipologiche e funzionali), spazi interni ed esterni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti;*

5. **PROVINCIA DI BERGAMO – Settore Ambiente –** protocollo n. 2117 del 19 febbraio 2016 – che esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante in oggetto, evidenziando l'opportunità di riportare in cartografia e nelle norme del Piano delle Regole le "aree di elevata naturalità" di cui all'art. 17 del PTR;

DATO ATTO che non sono pervenuti pareri ed osservazioni oltre il termine del 21 febbraio 2016;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed i contenuti del Rapporto Preliminare depositato agli atti al protocollo n. 14210 del 28 dicembre 2015;

RITENUTO che indicazioni e contenuti di pareri, contributi ed osservazioni, pervenuti dagli enti sopra richiamati, siano da sottoporre ad attenta valutazione prima della determinazione in merito alla procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto;

VALUTATA la necessità di integrare il predetto Rapporto Preliminare, a seguito dei sopra evidenziati pareri, contributi ed osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;

VISTA la Relazione Integrativa al Rapporto Preliminare depositata al protocollo n. 2757 in data 7 marzo 2016, con l'esame e le controdeduzioni delle sopra indicate osservazioni;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare integrato dalla predetta Relazione, in coerenza con i contenuti di pareri, contributi ed osservazioni pervenuti e sopra richiamati;

RITENUTO di condividere le conclusioni e le modificazioni apportate alla Variante al Piano delle Regole, così come evidenziate nel documento integrativo al Rapporto Preliminare;

RITENUTO di avere adeguatamente preso in considerazione i contenuti e le indicazioni espresse nei pareri pervenuti;

CONSIDERATI i possibili effetti sull'ambiente determinati dall'attuazione della Variante al Piano delle Regole;

VALUTATO che dall'attuazione della Variante al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio non sono attesi impatti significativi sull'ambiente e che pertanto si conferma la coerenza delle analisi proposte nel Rapporto Preliminare e nella Relazione Integrativa, nonché l'assenza di significativi effetti ambientali;

DECRETANO

1. di **NON ASSOGGETTARE** la **VARIANTE ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL PIANO DELLE REGOLE** del vigente Piano di Governo del Territorio alla **PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS**;
2. di stabilire che gli elaborati della Variante alla disciplina degli interventi del Piano delle Regole dovranno contenere le prescrizioni specifiche del Rapporto Preliminare di cui al protocollo n. 14210 del 28 dicembre 2015 e le modificazioni apportate e contenute nella relativa Relazione Integrativa al Rapporto Preliminare di cui al protocollo n. 2757 del 7 marzo 2016;
3. di provvedere alla informazione circa la decisione attraverso la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo avviso di emissione sul sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi www.cmalghi.bg.it e del Comune di Vigolo www.comune.vigolo.bg.it, all'albo pretorio on-line della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Vigolo, nonché sul sito web SIVAS di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

Lovere, 10 marzo 2016

L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Dott. Silvano Fusari

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR n. 445/2000 e D.lgs. n. 82/2005
e norme collegate

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Arch. Claudia Cominetti

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR n. 445/2000 e D.lgs. n. 82/2005
e norme collegate